

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4006 del 19/10/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SARCHIO SPA (Imp. v. Dei Trasporti 22-28) CARPI (MO). Rif. Prot. SUAP n. 961/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. SINADOC n. 18891/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4113 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **SARCHIO SPA (Imp. v. Dei Trasporti 22-28) CARPI (MO).**

Rif. Prot. SUAP n. 961/2016 dell'Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. SINADOC n. 18891/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 16/6/2016 la Ditta SARCHIO SPA, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Dei Trasporti n. 42, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Carpi, v. Dei Trasporti n. 22-28, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 17/6/2016 con prot. n. 10926;

L'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione, trasformazione frutta, ortaggi, conserve, prodotti alimentari in genere;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 19/9/2016, con nota di ARPAE (SAC di Modena) prot. n. 17197 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi, i lavori della quale si sono svolti in data 29/9/2016;

Gli Enti componenti della Conferenza, pur regolarmente convocati, non si sono presentati. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si può ritenere acquisito l'assenso.

Sono comunque stati acquisiti, in quanto trasmessi, i seguenti pareri e contributi istruttori:

- istruttoria di Arpae Modena - Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 17134 del 16/9/2016, dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n. 72183 del 26/9/2016;
- parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 43649 del 16/9/2016;
- parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura espresso da AIMAG SPA con prot. n. 6073 del 10/8/2016, che conferma quanto contenuto nel parere favorevole già espresso con prot. n. 1272 del 12/2/2016;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e degli esiti della Conferenza di Servizi, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta SARCHIO SPA per l'impianto ubicato in comune di CARPI, v. Dei Trasporti n. 22-28, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
-----------------------------------	------------------------------

Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 18/10/2016 con scadenza al 18/10/2031;

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine,

Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SARCHIO SPA (Imp. v. Dei Trasporti 22-28) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta Sarchio S.p.A., nello stabilimento di via dei Trasporti 22/28, Carpi, svolge attività di produzione di gallette di riso, biscotti, snack con cereali e cioccolato.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche e impianti degrassatori sono convogliate alla colonna di scarico delle acque reflue industriali, che recapita nella pubblica fognatura nel punto segnato in planimetria come S1;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura nei punti indicati come S2, S3 S4;
- le acque reflue di scarico sono originate da una lavastoviglie utilizzata per il lavaggio delle attrezzature di lavoro, dopo un trattamento tramite degrassatore i reflui sono convogliati nella pubblica fognatura;

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue provenienti dalla lavastoviglie per il lavaggio delle attrezzature confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Visto il verbale della Conferenza dei servizi svolta il 29 settembre 2016, andata deserta, per l'istruttoria dell'AUA di cui al presente atto.

Dato atto che il Comune di Carpi non ha provveduto al rilascio di parere tecnico espresso per gli scarichi di cui al presente atto.

Visto il parere tecnico favorevole di AIMAG S.p.A, di Mirandola, gestore delle fognature pubbliche di Carpi, protocollo n. 6073 del 10/8/2016, che per, quanto riguarda le prescrizioni, rimanda al parere favorevole espresso con protocollo n. 1272 del 12 febbraio 2016.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) E' autorizzato il gestore della ditta Sarchio S.p.A., per lo stabilimento di via dei Trasporti 22/28, Carpi, a scaricare nella pubblica fognatura di Carpi le acque reflue industriali derivanti dall'attività di Produzione di gallette di riso, biscotti, snack con cereali e cioccolato.
- 2) Si stabilisce in circa 3500 metri cubi annui il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'insediamento.
- 3) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

4) I valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.

5) I valori limite di cui al punto 3 dovranno essere rispettati presso il pozzetto di ispezione e controllo ubicato immediatamente all'uscita dell'ultimo degrassatore a servizio dei laboratori di produzione (tavola 13 – rete fognaria, allegata alla domanda di AUA).

6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

7) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicato a valle del depuratore dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

9) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e dei depuratori a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

10) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione. Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza i depuratori, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dai depuratori e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

11) I fanghi risultanti dai depuratori dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.

12) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.

13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.

14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, alla SAC ARPAE di Modena, al Comune di Carpi e al gestore delle fognature pubbliche di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta SARCHIO SPA (Imp. v. Dei Trasporti 22-28) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SARCHIO SPA intende svolgere in comune di Carpi, v. Dei Trasporti n. 22-28, attività di produzione, trasformazione frutta, ortaggi, conserve, prodotti alimentari in genere e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	Bruciatore forno a giostra linea biscotti
2	Forno a giostra linea biscotti
3	Lavastoviglie linea biscotti
4	Zona lavorazioni linea gallette
5	Zona lavorazioni linea gallette
6	Croccantiere

Dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta il seguente consumo di materie prime:

LINEA BISCOTTI

– farine	1.000	kg/giorno
– sciroppo di riso	500	kg/giorno
– zucchero	300	kg/giorno
– aromi	10	kg/giorno
– amidi	150	kg/giorno

- bicarbonato 25 kg/giorno
- altro 7 kg/giorno

LINEA GALLETTE

- riso, mais 1.000 kg/giorno
- miglio 5,5 kg/giorno
- amaranto 2 kg/giorno
- grano saraceno 8,5 kg/giorno
- sale 7 kg/giorno

LINEA SNACK

- semi di zucca/sesamo/girasole/lino 1.000 kg/anno
- zucchero 16,5 kg/giorno
- sciroppi 27 kg/giorno
- detergente lavastoviglie 2 kg/giorno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, con nota prot. n. 17134 del 16/9/2016, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e dalla quale si evince per valutare la conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, la possibilità di effettuare in fase di messa a regime dello stesso una sola misurazione della portata, per i punti di emissione per i quali non sono stati fissati limiti di concentrazione massima di inquinanti;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n. 72183 del 26/9/2016, ha espresso parere igienico sanitario favorevole;

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento e il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SARCHIO SPA è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Carpi, v. Dei Trasporti n. 22-28, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – BRUCIATORE FORNO A GIOSTRA LINEA BISCOTTI (232,6 kW)
(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

portata massima	320	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8,30	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 – FORNO A GIOSTRA LINEA BISCOTTI

portata massima	1.300	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8,30	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 – LAVASTOVIGLIE LINEA BISCOTTI

portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	8,30	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – ZONA LAVORAZIONI LINEA GALLETTE

portata massima	8.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	13,30	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 – ZONA LAVORAZIONI LINEA GALLETTE

portata massima	8.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	13,30	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – CROCCANTIERE

portata massima	6.500	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	11,30	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-S.A.C. di Modena, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 2, 4, 5 e 6 su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente al punto di emissione n. 3 su un campionamento eseguito alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE-S.A.C. di Modena e ad ARPAE – Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ☐ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ☐ metodi normati e/o ufficiali
- ☐ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 2, 4, 5 e 6.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SARCHIO SPA (Imp. v. Dei Trasporti 22-28) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta SARCHIO S.P.A., nella nuova sede che si intende realizzare in Carpi, via dei Trasporti 22-28 (laboratorio di produzione, magazzini e uffici), svolgerà attività di produzione, trasformazione e commercio di prodotti alimentari.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/95 (revisione ottobre 2015), l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore.

Le principali sorgenti di rumore nella nuova configurazione saranno:

- i macchinari per la produzione alimentare, collocati in ambiente interno e funzionanti a porte e finestre chiuse per motivi di ordine igienico-sanitario e, pertanto, poco significativi in termini di impatto acustico sulle aree limitrofe all’insediamento;
- le operazioni di carico e scarico delle merci, anch’esse condotte in ambiente interno attraverso la realizzazione di vani dedicati;
- le UTA, il gruppo frigo utilizzato per la refrigerazione delle materie prime e gli impianti per il condizionamento dei locali di produzione e degli uffici, aventi le caratteristiche descritte nelle tabelle seguenti:

Stima rumorosità dei macchinari in progetto in copertura al capannone produttivo			
Macchinari	Descrizione	Stima L(A)eq in dB complessivo a 4 m	Periodo di funzionamento
Locale materie prime	Refrigeratore Aermec mod. ANL 202A Y	46	24 ore
Blocco C (uffici e spogliatoi)	Unità esterna multisplit Aermec mod. MVAM4500T	63	periodo diurno
Blocco A (frollini, gallette e corridoio)	3 Unità esterne multisplit Aermec mod. MVAM4500T + Unità esterna multisplit Aermec mod. MVAM3350T	69	periodo diurno
Blocco B (snack, cioccolato e confezionamento)	3 Unità esterne multisplit Aermec mod. MVAM4500T + Unità esterna multisplit Aermec mod. MVAM3350T	69	periodo diurno
Totale area macchinari		72,5	

Stima rumorosità dei macchinari in progetto in copertura al fabbricato uffici			
Macchinari	Descrizione	Stima L(A)eq in dB complessivo a 4 m	Periodo di funzionamento
Fabbricato uffici	Unità esterna multisplit Aermec mod. MVAM4500T + Unità esterna multisplit Aermec mod. MVAM3350T	66	periodo diurno

- la ditta è inserita all'interno di una classe V – area prevalentemente industriale, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- l'area confina a est con la ferrovia MO-VR, ad ovest con l'area agricola e a sud con il nuovo asse stradale nord, per il quale non è ancora stato presentato il progetto esecutivo;
- i ricettori più prossimi (R1, R2, R3 e R4) sono tutti inclusi nell'area agricola attribuita ad una classe III, con limiti acustici pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte. Le distanze tra ricettori e nuovo insediamento sono tali da consentire l'attenuazione della rumorosità delle sorgenti sonore da installare nell'ambiente esterno, in particolare di quelle da posizionare sulla copertura dei nuovi fabbricati;
- la zona risulta caratterizzata acusticamente dal rumore generato dalle attività produttive presenti, dal rumore generato dal traffico stradale e dal traffico ferroviario circolante sulla linea MO-VR;
- le attrezzature interne per la produzione alimentare e gli impianti esterni ad esse connesse (UTA e Unità Esterne di Condizionamento) funzioneranno in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- il gruppo frigo utilizzato per refrigerare le materie prime, invece, sarà funzionante anche in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00).

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta SARCHIO S.P.A., allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere favorevole sulla valutazione di impatto acustico espresso da ARPAE Distretto Area Nord-Carpi con atto registrato al PG n. 43082 del 11.08.2016;

Preso atto che le misure del livello ambientale mostrano il rispetto dei limiti d'immissione assoluti e differenziali, diurni e notturni, presso i recettori individuati nella Valutazione d'impatto (R1, R2, R3 e R4);

Visto il parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 43649 del 16/9/2016;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi, via Dei Trasporti n. 22-28, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SARCHIO SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) ad eccezione del Gruppo Frigo funzionante a ciclo continuo, l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire il rispetto dei limiti di zona;
- 2) le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di installazione/uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, isolamento acustico dei locali ove sono alloggiati, ecc.;
- 3) in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. In particolare la ditta dovrà eseguire periodici controlli sugli impianti e sulle attrezzature per valutarne la corretta funzionalità; qualora il deterioramento o la rottura di loro componenti determini un evidente peggioramento delle emissioni acustiche, dovrà provvedere prontamente alle operazioni di manutenzione/sostituzione necessarie;
- 4) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico (es. installazione di nuove sorgenti di rumore all'esterno e all'interno del fabbricato);
- 5) qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni indicate, l'autorità di controllo applicherà la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione accertata.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.